

Provincia di Torino \_\_\_\_\_



## Città di Orbassano

---

### *VERBALE DI DELIBERAZIONE*

### *DEL CONSIGLIO COMUNALE*

N° 71

1.

**OGGETTO: REGOLAMENTO SUL REFERENDUM COMUNALE – APPROVAZIONE –  
REVOCA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 201 DEL 30  
MAGGIO 1989.**

L'anno duemilasette, addì ventitre del mese di novembre alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale,

MARRONI Ing. Carlo

BERNAUDO Lucia  
CHISARI Giuseppe  
DE ANGELIS Leonello  
FERRARA Maria  
FERRERA Nunzio  
FINOTTI Fabrizio  
GAMBETTA Eugenio  
GANZI Salvatore  
LABELLA Ettore  
MANGO Michele

MANZONE Giuseppe  
MENZA Desirè  
MOI Marco  
NAPOLITANO Antonio  
POGNANTE Carlo  
RANA Avtar Singh  
ROSATI Savino  
TRIDICO Vincenzo  
SALERNO Roberto  
VASSALOTTI Dott.ssa Maria

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Sigg: FERRARA Maria

Assume la presidenza la Dott.ssa Maria Vassalotti.  
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott. Franco GHINAMO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: BARBERIS Pier Carlo CAPILLI Giovanni CASTELLANETA Francesco Antonio FISCHETTO Sebastiano.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 23/11/2007

**OGGETTO: REGOLAMENTO SUL REFERENDUM COMUNALE – APPROVAZIONE –  
REVOCA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 201 DEL 30 MAGGIO  
1989.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta del Sindaco in merito all'oggetto;

Richiamato l'articolo 15 del vigente Statuto Comunale che disciplina la materia del referendum comunale;

atteso che il vigente Regolamento sul Referendum, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 201 in data 30 maggio 1989, non risulta coerente con quanto previsto dallo Statuto Comunale, soprattutto in quanto adottato in data anteriore a quest'ultimo;

visto lo schema di Regolamento sul Referendum Comunale qui allegato, composto da numero 16 articoli e rilevato che lo stesso è stato favorevolmente esaminato dalla Commissione Capigruppo nella seduta dello scorso 10 ottobre;

ritenuto di procedere alla sua approvazione;

visto l'articolo 42 del D.Lgs.18.8.2000, n.267;

visto l'allegato parere favorevole espresso su detta proposta dal Segretario Generale, nella sua qualità di Dirigente dei servizi amministrativi di staff in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Uditi gli interventi di alcuni consiglieri per i cui interventi integrali si rinvia al nastro magnetico ove gli stessi risultano registrati ai sensi dell'art. 61 del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Visto l'esito, proclamato dal Presidente, della votazione espressa per alzata di mano che è del seguente tenore:

Presenti al momento della votazione n.15

Assenti al momento della votazione n.5 (Manzone, Rosati, De angelis, Gangi, Rana)

Astenuti n.4 (Mensa, Chisari, Pognante, Gambetta)

Votanti n.11

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n.0

**DELIBERA**

1. di revocare la deliberazione del consiglio comunale n. 201 in data 30 maggio 1989 ad oggetto: “Approvazione Regolamento relativo al Referendum Consultivo Comunale”;
2. di approvare il Regolamento sul Referendum Comunale, nel testo allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, composto da numero 16 articoli.

# REGOLAMENTO SUL REFERENDUM COMUNALE

## INDICE

INDICE .....	4
CAPO I - PRINCIPI GENERALI .....	5
Articolo 1. Oggetto del Regolamento.....	5
Articolo 2. Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali .....	5
Articolo 3. Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali .....	5
Articolo 4. Data di effettuazione dei Referendum.....	5
Articolo 5. Disciplina della propaganda referendaria.....	5
CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO.....	6
Articolo 6. Modalità di promozione e di revoca del referendum Consultivo.....	6
CAPO III - REFERENDUM PROPOSITIVO E ABROGATIVO .....	6
Articolo 7. Modalità di promozione .....	6
Articolo 8. Commissione per il Referendum - Funzionamento.....	7
Articolo 9. Commissione per il Referendum – Competenze - Ammissibilità della richiesta di Referendum .....	7
Articolo 10. Raccolta delle firme .....	7
Articolo 11. Referendum propositivo: Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni .....	7
Articolo 12. Referendum abrogativo: Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni .....	7
Articolo 13. Raccolta delle firme e presentazione della richiesta di Referendum.....	8
Articolo 14. Presentazione e controllo delle sottoscrizioni .....	8
Articolo 15. Provvedimenti amministrativi incidenti sulla proposta di Referendum.....	8
Articolo 16. Riformulazione del quesito sottoposto a Referendum abrogativo .....	9
CAPO IV - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE .....	9
Articolo 17. Indizione del Referendum .....	9
Articolo 18. Avvisi di convocazione.....	9
Articolo 19. Uffici di Sezione .....	9
Articolo 20. Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione.....	10
Articolo 21. Emolumenti dei componenti dell'ufficio di sezione.....	10
Articolo 22. Schede per il referendum .....	10
Articolo 23. Assegnazione del materiale ai seggi elettorali .....	10
Articolo 24. Costituzione del seggio .....	10
Articolo 25. Disciplina della votazione .....	11
Articolo 26. Scrutinio dei voti.....	11
Articolo 27. Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione .....	11
Articolo 28. Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum .....	11
CAPO V – ESITI DEL REFERENDUM.....	12
Articolo 29. Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum.....	12
APPENDICE.....	13

## **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 2. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento determina i requisiti di ammissibilità e disciplina le modalità di svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 15 dello Statuto.

### **Articolo 3. Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali**

1. A norma dell'articolo 15 dello Statuto, sono ammessi referendum consultivi, propositivi e abrogativi.
2. I cittadini chiamati a esprimersi con la consultazione referendaria possono:
  - a) con il referendum consultivo, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
  - b) con il referendum propositivo sottoporre all'approvazione del consiglio comunale proposte di deliberazione su materie di sua competenza;
  - c) con il referendum abrogativo, eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.
3. Non possono essere indetti Referendum in materia di tributi locali e di tariffe, bilancio e rendiconto, assunzione di mutui ed emissione di prestiti, disciplina dello stato giuridico del personale, nomine o deliberazioni concernenti persone fisiche, statuto del comune e delle sue aziende e società, status degli amministratori comunali, su provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi.
4. I Referendum non possono svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria negli ultimi quattro anni.

### **Articolo 4. Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali**

1. A norma dell'articolo 15, comma 3, dello Statuto alle consultazioni referendarie possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Orbassano, chiamati ad eleggere il consiglio comunale, che non siano esclusi dall'elettorato attivo.
2. Per la validità del Referendum deve partecipare alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

### **Articolo 5. Data di effettuazione dei Referendum**

1. Il Referendum Comunale può svolgersi annualmente in una domenica compresa nel periodo tra il 15 giugno ed il 15 luglio.
2. Il Referendum deve svolgersi nell'anno in corso e nel suddetto periodo, qualora l'adozione della deliberazione del consiglio comunale di cui al successivo articolo 6, ovvero la presentazione delle sottoscrizioni di cui al successivo articolo 7, avvenga entro il mese di febbraio.
3. In caso di adozione della deliberazione, ovvero di presentazione delle sottoscrizioni, successiva al predetto termine, la consultazione dovrà svolgersi nell'anno seguente.
4. Nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato, in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendarie. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Referendum consultivo, già indetto, decade di diritto, mentre il Referendum propositivo o abrogativo già indetto è rinviato all'anno successivo.
5. La data del Referendum comunale non può coincidere con quella prevista per l'espletamento di altre consultazioni elettorali o referendarie.

### **Articolo 6. Disciplina della propaganda referendaria**

1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti e di altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, ai promotori del Referendum e ai gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale che, entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data di votazione, ne

abbiano fatto esplicita richiesta alla Segreteria Generale.

3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso alla Segreteria Generale.

4. Ad ognuno degli aventi diritto che abbia presentato richiesta è assegnato in ogni spazio individuato una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base.

5. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento della Giunta Comunale, in analogia ai criteri ed alle modalità stabilite dalla normativa statale. Entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

6. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all'articolo 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.

## ***CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO***

### **Articolo 7. Modalità di promozione e di revoca del referendum Consultivo**

1. A norma dell'articolo 15 comma 2 dello Statuto, il Referendum Consultivo può essere promosso con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La deliberazione deve precisare il quesito referendario ed essere inviata al Sindaco per gli adempimenti di competenza.

2. Il Consiglio Comunale non può deliberare la promozione del referendum consultivo nel periodo intercorrente fra il 1 marzo dell'anno precedente quello in cui è previsto il suo ordinario scioglimento, e la data dello scioglimento stesso.

3. Il Consiglio Comunale può revocare la deliberazione di cui al precedente comma 1 con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, quaranta giorni prima della data in cui è prevista la consultazione. Sulla base della deliberazione il Sindaco ritira l'atto di indizione eventualmente emanato, dandone adeguata pubblicità.

## ***CAPO III - REFERENDUM PROPOSITIVO E ABROGATIVO***

### **Articolo 8. Modalità di promozione**

1. A norma dell'articolo 15 comma 2 dello Statuto, il Referendum propositivo e il Referendum abrogativo può essere promosso con richiesta presentata da almeno il 10% (dieci per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali alla data di avvio della raccolta delle firme.

2. I soggetti che intendono procedere alla raccolta di firme per la presentazione di richieste di Referendum devono essere cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Orbassano e costituirsi, in numero non inferiore a dieci, in Comitato Promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza.

3. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio Comunale la costituzione del Comitato Promotore e l'intenzione di promuovere il Referendum precisandone l'oggetto ed, in particolare:

- a) nel caso di Referendum propositivo: presentando una proposta di deliberazione, avente ad oggetto esclusivamente materie di competenza del Comune, che la legge attribuisce al Consiglio Comunale, con esclusione di quelle elencate all'art. 15, comma 4 dello Statuto, redatta con chiara indicazione dell'oggetto stesso, dei motivi del provvedimento, ove necessario delle modalità di finanziamento e con la chiara formulazione del dispositivo;
  - b) nel caso di Referendum abrogativo: il numero, la data e l'esatto oggetto della deliberazione che si intende sottoporre a Referendum e, qualora riguardi solo una parte di essa, l'esatto contenuto della parte del dispositivo di cui si intende promuovere l'abrogazione
4. Il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme, alla presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente regolamento.

### **Articolo 9. Commissione per il Referendum - Funzionamento**

1. A norma dell'articolo 15 dello Statuto, l'ammissibilità della richiesta di referendum è valutata da una apposita Commissione Comunale della quale fanno parte il Presidente del Consiglio, un consigliere espresso dalla maggioranza e uno dall'opposizione, il Difensore Civico e il Segretario Generale o, in sua assenza, il Direttore Generale, se nominato, ovvero il Dirigente dei servizi amministrativi.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da suo delegato, scelto all'interno dei membri della Commissione stessa.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti; la Commissione delibera a maggioranza dei presenti.

### **Articolo 10. Commissione per il Referendum – Competenze - Ammissibilità della richiesta di Referendum**

1. La Commissione per il Referendum:
  - a) giudica, con obbligo di motivazione, l'ammissibilità delle proposte di Referendum, entro quindici giorni dal ricevimento degli atti;
  - b) formula, in caso di accoglimento, la titolazione sintetica della richiesta referendaria;
  - c) comunica le determinazioni adottate al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore, alla Segreteria Generale ed al Dirigente del Settore Servizi Demografici.
2. Il Comitato promotore del Referendum può chiedere audizione alla Commissione per integrare le motivazioni della richiesta. La Commissione può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

### **Articolo 11. Raccolta delle firme**

1. La raccolta delle firme può iniziare solamente dopo che è stata dichiarata l'ammissibilità della richiesta di Referendum, pena l'annullamento delle firme raccolte in data antecedente.
2. La raccolta delle firme deve terminare, a pena di inesistenza sopravvenuta della richiesta stessa, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notifica delle decisioni della Commissione, di cui al precedente articolo 10, utilizzando i modelli di cui ai successivi articoli, preventivamente vidimati.

### **Articolo 12. Referendum propositivo: Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni**

1. Le firme a sostegno della richiesta di Referendum propositivo devono essere raccolte in appositi fogli aventi le caratteristiche di seguito indicate: ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni deve recare: sulla prima pagina l'intitolazione "Richiesta di referendum propositivo comunale ai sensi dello Statuto della Città di Orbassano"; l'oggetto della deliberazione che si intende sottoporre a Referendum; lo spazio per la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale o suo delegato.
2. Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve recare le indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita, firma, nonché al numero di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori. Inoltre, sulla quarta pagina del foglio, devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme e la certificazione elettorale di competenza del Sindaco.

### **Articolo 13. Referendum abrogativo: Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni**

1. Le firme a sostegno della richiesta di Referendum devono essere raccolte in appositi fogli aventi le caratteristiche di seguito indicate: ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni deve recare: sulla prima pagina l'intitolazione "Richiesta di referendum abrogativo comunale ai sensi dello Statuto della Città di Orbassano"; il numero, la data e l'esatto oggetto della deliberazione che si intende sottoporre a Referendum e, qualora riguardi solo una parte di essa, l'esatto contenuto della parte del dispositivo di cui si chiede l'abrogazione; lo spazio per la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale o suo delegato.
2. Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve recare le indicazioni relative al cognome e nome, luogo e data di nascita, firma, nonché al numero di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori. Inoltre, sulla quarta pagina del foglio, devono essere previsti gli spazi per l'autenticazione delle firme e la certificazione

elettorale di competenza del Sindaco.

#### **Articolo 14. Raccolta delle firme e presentazione della richiesta di Referendum**

1. Il Comitato promotore del Referendum provvede alla raccolta delle firme prima della presentazione della richiesta di Referendum alla Segreteria Generale del Comune. La firma deve intendersi valida quando è riportato, in corrispondenza di essa, oltre ai dati del sottoscrittore, il numero di iscrizione nelle liste elettorali. Qualora vengano apposte più firme da un soggetto in relazione alla stessa richiesta di Referendum, è valida soltanto la sottoscrizione rilasciata per prima.
2. La raccolta deve essere effettuata su fogli aventi le caratteristiche previste dai precedenti articoli, previamente vidimati dal Segretario Generale, o suo delegato, mediante l'apposizione su ognuno di essi del timbro dell'ufficio, della data e della propria firma. La raccolta di firme su fogli non vidimati produce l'invalidità delle sottoscrizioni apposte.
3. Le firme devono essere autenticate, secondo le modalità previste dall'articolo 21 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.
4. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta di Referendum, accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e trasmette, nel termine di due giorni, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale, una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide prodotte dal Comitato Promotore.
5. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al numero minimo previsto dallo Statuto, il Sindaco dichiara, con proprio atto, l'inesistenza della richiesta di Referendum. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

#### **Articolo 15. Presentazione e controllo delle sottoscrizioni**

1. Il Presidente del Comitato, o suo delegato, provvede alla richiesta di referendum, mediante presentazione dei moduli contenenti le sottoscrizioni, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di raccolta di cui all'articolo precedente.
2. La richiesta prodotta oltre tale data non ha efficacia ai fini della promozione della procedura referendaria e determina l'invalidità delle sottoscrizioni raccolte.
3. I moduli devono essere presentati alla Segreteria Generale del Comune, che le trasmette al Dirigente del Settore Servizi Demografici entro cinque giorni dal ricevimento.
4. Per la richiesta di referendum propositivo, i moduli devono essere accompagnati dalla dichiarazione sottoscritta con la propria firma autenticata dai dieci presentatori, con la quale essi garantiscono che il testo completo della proposta di deliberazione è rimasto disponibile, durante la raccolta delle firme, alla visione dei sottoscrittori.
5. Il Dirigente del Settore Servizi Demografici provvede, nel termine di quindici giorni, al controllo del loro numero e validità. L'esito dell'accertamento è comunicato alla Segreteria Generale ed al Presidente della Commissione Comunale per il Referendum.
6. Qualora le firme valide raccolte risultino inferiori al quorum prescritto dall'articolo 15 dello Statuto, il Sindaco, dichiara con proprio atto l'inesistenza sopravvenuta della richiesta di Referendum per mancanza delle sottoscrizioni necessarie. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e al Presidente del Comitato Promotore.

#### **Articolo 16. Provvedimenti amministrativi incidenti sulla proposta di Referendum**

1. Il Referendum non ha luogo, qualora il Consiglio Comunale adotti, entro il termine di 40 giorni precedenti la data fissata per la consultazione:
  - a) una deliberazione che recepisce il contenuto della proposta sottoposta a Referendum propositivo;
  - b) un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito referendario.
2. In tal caso il Presidente del Consiglio Comunale riunisce, entro il terzo giorno successivo all'adozione dell'atto deliberativo, la Commissione che si pronuncia in merito nel termine massimo dei tre giorni successivi.



3. La Commissione, qualora accerti l'accoglimento, anche parziale, della proposta sottoposta a referendum, ovvero, l'abrogazione delle disposizioni oggetto della proposta referendaria, propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura. La decisione della Commissione è comunicata altresì ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.
4. La decisione della Commissione è resa pubblica dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

#### **Articolo 17. Riformulazione del quesito sottoposto a Referendum abrogativo**

1. Qualora la Commissione, esaminati gli atti deliberativi di cui all'articolo precedente, ritenga non integralmente e sostanzialmente abrogate le disposizioni sottoposte alla consultazione, procede nei medesimi termini alla riformulazione del quesito referendario.
2. Le decisioni della Commissione devono essere notificate immediatamente al Presidente del Comitato Promotore che nei due giorni successivi, può esprimere in merito le proprie osservazioni. La Commissione decide in via definitiva nei tre giorni successivi al ricevimento delle deduzioni.
3. La decisione della Commissione è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al Dirigente del Settore Servizi Demografici ed Elettorali.

### ***CAPO IV - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE***

#### **Articolo 18. Indizione del Referendum**

1. Il Sindaco indice la consultazione referendaria, fissando la data della votazione in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio nei casi previsti negli articoli che precedono e specificatamente:
  - a) in caso di Referendum Consultivo sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'articolo 6
  - b) in caso di Referendum propositivo e abrogativo, a seguito del giudizio di ammissibilità di cui all'articolo 12 e dell'attestazione del Dirigente del Settore Servizi Demografici di cui all'articolo 14
2. Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della consultazione e in conformità a quanto previsto al precedente articolo 4. Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.
3. In ogni caso, almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario e le indicazioni sui requisiti e le modalità per l'esercizio del voto.
4. Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un'unica data.

#### **Articolo 19. Avvisi di convocazione**

1. Entro il quinto giorno precedente la data prevista per la consultazione referendaria, il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto la sede, il numero della sezione, il giorno e l'orario della votazione mediante la consegna a mezzo postale di apposito avviso di convocazione.
2. Per i votanti appartenenti allo stesso nucleo familiare i dati di cui al comma 1 sono comunicati con unico avviso.

#### **Articolo 20. Uffici di Sezione**

1. Le sezioni elettorali e i relativi uffici sono quelle definite per le normali consultazioni elettorali e referendarie.
2. Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno a scelta del Presidente assume la funzione di vicepresidente, e da un segretario scelto dal Presidente tra coloro che sono iscritti nelle liste elettorali e che sono in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
3. Ai componenti l'Ufficio di sezione è attribuito un compenso forfetario nella misura stabilita da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

#### **Articolo 21. Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione**

1. I componenti l'Ufficio di Sezione sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale, previsti dalla legge.
2. A tal fine, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, il Dirigente del Settore Servizi Demografici, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'Albo Pretorio del Comune, procede:
  - a) al sorteggio di un numero di nominativi compresi negli albi dei Presidenti e degli scrutatori pari a quello necessario ai fini della costituzione degli uffici delle sezioni;
  - b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nei predetti albi per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, i Presidenti e gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di loro eventuale rinuncia o impedimento.
3. Sulla base delle graduatorie di cui al precedente comma, il Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale.
4. Qualora tutti od alcuni scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione, il Presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti dei gruppi presenti in Consiglio Comunale o dei promotori del Referendum presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

#### **Articolo 22. Emolumenti dei componenti dell'ufficio di sezione**

1. Ai componenti l'Ufficio di Sezione competono gli emolumenti previsti dalla normativa statale relativa all'ultima consultazione elettorale tenutasi, ridotti del cinquanta per cento..

#### **Articolo 23. Schede per il referendum**

1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito formulato a termini dei precedenti articoli letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

#### **Articolo 24. Assegnazione del materiale ai seggi elettorali**

1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno tre cabine per la votazione e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate.
2. Il giorno precedente la consultazione il Presidente di seggio prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Dirigente del Settore Servizi Demografici, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria e quant'altro occorre; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia.

#### **Articolo 25. Costituzione del seggio**

1. Alle ore 16,00 del sabato precedente la consultazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte, in base agli atti di nomina, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
2. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle in numero corrispondente agli iscritti negli elenchi dei votanti della sezione. Le operazioni di autenticazione delle schede di votazione devono essere eseguite secondo le modalità previste dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 47 del D.P.R. n. 570/1960.
3. Il giorno della votazione l'ufficio elettorale di sezione deve ricostituirsi entro le ore 6,45.

## **Articolo 26. Disciplina della votazione**

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria tutti i cittadini residenti nel comune ed iscritti nelle liste elettorali,.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.
4. Le operazioni di voto si svolgono in una giornata di domenica e nell'arco temporale dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

## **Articolo 27. Scrutinio dei voti**

1. terminate le votazioni, il Presidente fa procedere immediatamente allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso la Segreteria Generale del Comune.
2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale in duplice copia. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.
3. Per le operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati da parte del Presidente di seggio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibile con il presente titolo.
4. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Centrale per il Referendum, di cui al successivo articolo 28, i plichi contenenti:
  - le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative;
  - le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
  - le schede valide;
  - una copia del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico, viene subito depositato nella segreteria del Comune.

## **Articolo 28. Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione**

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione:
  - i Consiglieri comunali e i componenti del Comitato Promotore;
  - un rappresentante del Comitato Promotore e di ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio Comunale. A tal fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, dal Presidente del Comitato Promotore o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

## **Articolo 29. Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum**

1. Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è costituito l'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dai Presidenti dei primi tre Seggi Elettorali, sotto la presidenza del Presidente del primo seggio; uno dei restanti componenti assume le funzioni di verbalizzante.
2. L'Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco adottato, su proposta del Dirigente del Settore Servizi Demografici, entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum.
3. L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi.
4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune ed uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum.

## ***CAPO V – ESITI DEL REFERENDUM***

### **Articolo 30. Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum**

1. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco con proprio decreto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Qualora l'esito del Referendum consultivo sia favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.
3. Qualora l'esito del Referendum propositivo sia favorevole, entro il predetto termine, il Consiglio Comunale adotta la relativa proposta.
4. Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale, il Sindaco dichiara l'avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera consiliare. L'abrogazione ha effetto dopo sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, salvo quanto previsto al seguente comma.
5. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta nel termine di cui al precedente comma 2, può deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.
6. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può riadottare la disposizione abrogata con la consultazione referendaria.

## **APPENDICE**

### Articoli dello Statuto Comunale

#### Art. 15 "Referendum"

1. Sono previste tre tipologie di referendum in tutte le materie di esclusiva competenza del consiglio comunale: consultivo, propositivo, abrogativo.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale relativamente alla spesa prevista per la consultazione referendaria:
  - a) nel caso di referendum consultivo: quando lo delibera il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
  - b) nei casi di referendum propositivo o abrogativo: quando è richiesto da almeno il 10% (dieci per cento) dei cittadini chiamati ad eleggere il consiglio comunale, che non siano esclusi dall'elettorato attivo.
3. Alle consultazioni referendarie possono partecipare i cittadini chiamati ad eleggere il consiglio comunale, che non siano esclusi dall'elettorato attivo. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il referendum non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, bilancio e rendiconto, assunzione di mutui ed emissione di prestiti, disciplina dello stato giuridico del personale, nomine o deliberazioni concernenti persone fisiche, statuto del comune e delle sue aziende e società, status degli amministratori comunali, su provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria negli ultimi quattro anni.
5. L'ammissibilità della richiesta di referendum di cui al precedente comma 2, lett. b) è valutata da una apposita Commissione Comunale, che delibera a maggioranza, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio, un consigliere espresso dalla maggioranza e uno dall'opposizione, il Difensore Civico e il Segretario Generale o, in sua assenza, il Direttore Generale, se nominato, ovvero il Dirigente dei servizi amministrativi.
6. Apposito Regolamento determina i requisiti di ammissibilità, da accertare nei casi di cui al punto b) del comma 2 prima della raccolta delle firme, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono accorpati in un unico turno annuale. Il Regolamento stabilisce modalità organizzative tali da garantire il massimo contenimento dei costi della consultazione.
7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali."

#### Art. 16 " Effetti del Referendum."

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.
2. La disposizione oggetto del referendum abrogativo cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.
4. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può riadottare la disposizione abrogata con la consultazione referendaria.



Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Maria Vassalotti

Il Segretario Generale  
Dott. Franco GHINAMO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e contro di essa non pervennero reclami.

(a) Orbassano, \_\_\_\_\_ li

Il Segretario Generale

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art.134, comma 3)

Orbassano, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

---